



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Provincia di Lucca

Regolamento dei benefici economici

(art. 12 della legge 241/1990 e art. 26 del d.lgs. 33/2013 e smi)

Approvato con Deliberazione G.C. n. 7 del 27/01/2025

Sommario

Articolo 1 — Principi

Articolo 2 — Oggetto

Articolo 3 — Ambito di applicazione

Articolo 4 — Benefici

Articolo 5 — Beneficiari

Articolo 6 — Criteri

Articolo 7 — Beneficio ordinario

Articolo 8 — Beneficio straordinario

Articolo 9 — Erogazione

Articolo 10 — Benefici eccezionali

Articolo 11 — Patrocinio

Articolo 12 - Pubblicazioni

Articolo 13 - Entrata in vigore e pubblicità

Articolo 1 – Principi

Il Comune di Coreglia Antelminelli, nel quadro degli obiettivi di sviluppo sociale, civile e culturale della propria comunità ed in conformità allo Statuto comunale, favorisce e promuove la collaborazione con soggetti pubblici e privati che perseguono finalità sociali e culturali riconosciute di pubblico interesse, secondo il principio di sussidiarietà stabilito dall'art.118 della Costituzione, mediante la concessione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con gli obiettivi di qualificazione della spesa pubblica, di patrocinii, contributi e benefici economici in genere. Il Comune di Coreglia Antelminelli sostiene le attività e favorisce le iniziative e i progetti d'interesse generale e senza fini di lucro promossi dai cittadini, dalle loro espressioni associative, da Enti, organizzazioni aventi le seguenti finalità:

- a) promuovere la crescita della qualità della vita dei cittadini in tutti gli ambiti e i settori ed, in particolare, in quelli della coscienza civile, della crescita culturale e scientifica, socio-assistenziali e socio-sanitari, della protezione civile, dell'attività educativa e sportiva, della salute e della tutela dell'ambiente, ivi compresi gli animali in esso viventi, della valorizzazione del tempo libero, dello sviluppo economico e sociale;
- b) sviluppare il senso di comunità anche attraverso progetti di valorizzazione della memoria locale;
- c) promuovere la cultura del territorio, le attività ed i prodotti del suo lavoro e della sua creatività, salvaguardare le sue peculiarità e le tradizioni storiche, civili e religiose della comunità o di parte di essa.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990 e s.m.i., e in conformità con lo Statuto comunale, criteri e modalità per la concessione di benefici economici, comunque denominati, a soggetti pubblici e privati.

Articolo 3 — Ambito di applicazione

1. L'amministrazione può riconoscere benefici economici ad associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati senza fine di lucro, nonché a società sportive dilettantistiche per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative:

- a) culturali, turistiche, celebrative;
- b) educative e formative;
- c) di prevenzione e recupero del disagio giovanile;
- d) socio-assistenziali, socio sanitarie;
- e) di promozione della salute;
- f) di salvaguardia dei diritti umani, integrazione sociale e comunitaria;
- g) a carattere sportivo e ricreativo;
- h) di tutela e valorizzazione dell'ambiente, anche urbano;
- i) di protezione civile;
- j) di promozione dello sviluppo economico.

2. L'amministrazione, inoltre, può riconoscere benefici economici, di tipo eccezionale, in favore di persone fisiche residenti sul territorio, in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico su segnalazione dei servizi socio sanitari dell'ente.

3. Ulteriori benefici economici possono essere disposti al di fuori del presente strumento qualora ricorrano situazioni eccezionali non riconducibili alla casistica presa in esame da questo regolamento.

Articolo 4 — Benefici

1. I benefici, oggetto del presente, si distinguono in:

- a) **contributi "economico - finanziari"**, in denaro;
- b) **contributi "materiali"**, che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita, o parzialmente gratuita, del godimento di un bene, mobile o immobile o di partecipazione all'organizzazione;
- c) **contributi "immateriali"**, quali il "patrocinio gratuito", che presuppone il riconoscimento del valore civile, morale, sociale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione, espressione della simbolica adesione dell'amministrazione e che, pertanto, consente di far uso dei simboli dell'ente nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione. Il patrocinio gratuito è privo di beneficio economico.

2. I benefici economico finanziari e i benefici materiali, oggetto del presente, si distinguono in:

- a) ordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di attività ordinarie o correlati ad eventi ricorrenti di interesse locale;
- b) straordinari: somme di denaro o godimento di beni riconosciuti a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario, organizzati sul territorio locale e ritenuti di particolare rilievo;
- c) eccezionali: somme di denaro erogate a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, anche a persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico su segnalazione dei servizi socio sanitari dell'ente.

Articolo 5 - Beneficiari

1. Possono ottenere i benefici di cui all'articolo precedente, associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati, sia pubblici che privati ma senza fine di lucro, nonché le società sportive dilettantistiche, per attività ordinaria, straordinaria, eventi, manifestazioni e iniziative che riguardano la comunità locale. Tali soggetti devono avere sede legale nel territorio comunale o svolgere nello stesso l'attività o l'iniziativa per la quale il beneficio è richiesto.

2. Inoltre, possono ottenere i benefici economici di tipo "eccezionale", come da ultimo comma dell'articolo precedente, persone fisiche residenti sul territorio comunale, in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico o di emergenza abitativa.

3. Non possono ottenere i benefici economici, o il patrocinio, movimenti e partiti politici, né manifestazioni ed eventi di stampo politico, né coloro che abbiano pendenze amministrative contabili con l'amministrazione.

Articolo 6 - Criteri

1. Per l'attribuzione dei benefici economici e materiali, la Giunta comunale applica i seguenti criteri generali, come definiti in apposita deliberazione:

I) Riguardo ad attività ordinaria, straordinaria, eventi, manifestazioni e iniziative, riconducibili alle materie elencate all'art. 3:

- a) grado di interesse storico, culturale e folcloristico per la collettività locale;
- b) numero di eventi svolti o periodicità dell'attività svolta (annuale/mensile/settimanale ecc.);
- c) grado di coerenza con le linee programmatiche dell'amministrazione;
- d) ambito territoriale su cui si svolge l'attività (comunale/provinciale, ecc.);
- e) entità economico finanziaria complessiva del progetto e/o dell'iniziativa.

II) Riguardo alle associazioni, fondazioni, enti, organismi, comitati pubblici e privati senza fini di lucro, nonché società sportive dilettantistiche:

- a) numero di persone iscritte;
- b) numero di fruitori potenziali dell'attività;
- c) radicamento sul territorio (es. anni di attività).

Articolo 7 — Beneficio ordinario

1. Con cadenza annuale, previo stanziamento nel bilancio di previsione delle necessarie risorse, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, l'ufficio competente pubblica un avviso, sul sito dell'ente, invitando tutti i potenziali beneficiari a produrre domanda di beneficio economico entro un termine non inferiore a trenta giorni. Un avviso distinto è pubblicato per l'attribuzione del godimento di beni, mobili o immobili.

2. Nell'avviso l'ufficio precisa le modalità applicative di dettaglio, nonché il peso ponderale dei criteri di valutazione di cui all' articolo precedente.

3. Gli organismi interessati allegano alla domanda, oltre alla documentazione eventualmente richiesta nell'avviso, una breve relazione illustrativa recante:

- a) l'indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA;
- b) la descrizione dell'attività o dell'iniziativa ordinaria che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'ente, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle persone coinvolte e all'utilizzo di volontari;
- c) un preventivo di spesa;
- d) l'impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa documentazione, entro quattro mesi dalla conclusione dell'iniziativa, ovvero, nel caso di attività ordinaria annuale, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

4. Successivamente, l'ufficio competente esamina le richieste pervenute e redige la graduatoria applicando i criteri dettagliati nell'avviso. Il responsabile approva la graduatoria, dando atto dell'osservanza del regolamento, come imposto dal comma 2 dell'art. 12 della legge 241/1990, impegnando e liquidando la spesa, ovvero assegnando il godimento del bene.

5. I contributi non possono mai determinare un utile economico per l'interessato da valutare sulla scorta del rendiconto.

6. Nel caso di concessione di contributo economico già previsto in apposito capitolo del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, alla concessione e liquidazione dello stesso provvede direttamente con proprio atto il responsabile del Servizio competente.

Articolo 8 — Beneficio straordinario

1. Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria, i potenziali beneficiari possono presentare domanda di contributo straordinario all'ufficio competente, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa e comunque almeno trenta giorni prima.

2. La domanda deve contenere, per quanto compatibili, gli elementi elencati nel precedente articolo.

3. Applicando i criteri di cui all'articolo 6, in base alla disponibilità di bilancio, la Giunta Comunale decide se accogliere o meno la richiesta e, in caso di esito positivo, l'ammontare del beneficio.

4. I contributi straordinari non possono mai determinare un utile economico per l'interessato da valutare sulla scorta del consuntivo dell'iniziativa.

Articolo 9 - Erogazione

1. Di norma, l'erogazione de benefici economici avviene ad attività o iniziativa conclusa, subordinatamente alla presentazione del rendiconto. Nel provvedimento di assegnazione, l'ufficio può disporre il pagamento di un acconto, nella misura massima del 50%.

2. Qualora il rendiconto registri spese inferiori a quelle preventivate, il contributo potrà essere rideterminato, in funzione di quanto rendicontato.

3. Ai fini della formulazione del preventivo e del consuntivo, la quota dei costi imputabili alle attività di volontariato non può superare il 30% del costo totale dell'iniziativa.

4. L'attribuzione del beneficio è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in modo difforme tale da non rispecchiare più i criteri in virtù dei quali il beneficio era stato assegnato.

Articolo 10 — Benefici eccezionali.

1. I benefici eccezionali, in genere somme di denaro, possono essere erogati a sostegno di interventi umanitari, di carattere urgente ed eccezionale, a persone fisiche in situazione di grave disagio familiare, sociale, economico segnalate dai servizi socio sanitari dell'ente.

2. I servizi socio sanitari svolgono, di norma, una valutazione multidimensionale della persona fisica interessata e del nucleo familiare di appartenenza, valutando risorse e fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché i fattori ambientali e di sostegno presenti. Di norma, sono oggetto di analisi: condizioni e funzionamenti personali e sociali; situazione economica; situazione lavorativa e profilo di occupabilità; educazione, istruzione e formazione; condizione abitativa; reti familiari, di prossimità e sociali.

3. In esito alla valutazione, i servizi socio sanitari segnalano la necessità di erogare un beneficio economico all'ufficio sociale del Comune di Coreglia Antelminelli. L'ufficio sociale provvede, previa valutazione delle risorse disponibili, all'assunzione di tutti gli atti necessari per l'erogazione del contributo.

4. Per far fronte a gravi e documentate situazioni di disagio familiare o economico, in via temporanea ed eccezionale, è ammessa l'assegnazione del godimento anche di beni immobili.

Articolo 11 — Patrocinio

1. Il patrocinio gratuito dell'ente, privo di beneficio economico, consiste nel riconoscimento del valore civile, morale, sociale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione, ed è espressione della simbolica adesione dell'ente. Nel concedere il patrocinio gratuito l'ente valuta la coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, la rilevanza dell'attività o dell'iniziativa per la comunità locale la significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento. Il patrocinio consente di far uso dei simboli dell'amministrazione nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione.

2. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio presentano domanda all'amministrazione con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa, descrivendo puntualmente l'attività da svolgere.

3. Il patrocinio gratuito, quindi che non prevede l'elargizione di altri benefici economici o materiali, è concesso direttamente dal Sindaco con propria comunicazione.

4. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del Comune.

Articolo 12 - Pubblicazioni

1. Tutti i provvedimenti di assegnazione di benefici economici, in denaro o in beni materiali, di valore superiore a 1.000 euro, ovvero di valore unitario inferiore ma di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, sono pubblicati in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici").

2. La pubblicazione in "Amministrazione trasparente" costituisce condizione legale di efficacia dei suddetti provvedimenti.

3. La pubblicazione avviene omettendo i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti, in particolare qualora sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico sociale degli interessati.

Articolo 13 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2. L'entrata in vigore di questo regolamento determina l'abrogazione implicita di tutte le norme regolamentari previgenti in materia benefici economici di questo ente, nonché l'abrogazione espressa del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 18/02/2009.

3. Il presente viene pubblicato sul sito web del comune, in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici") a norma dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 e smi, nonché nella raccolta dei regolamenti.